

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA STRUTTURA PRIVATA DI RIABILITAZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PERCORSO 3 DOMICILIARE (ACCREDITAMENTO b 2.1.) CIG_____

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA IT 02198590503, con sede legale in Pisa – Ospedaletto , Via Cocchi 7/9 nella persona della Dr.ssa Maria Letizia Casani nata a _____ il _____ non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nordovest ;

E

la struttura con sede legale in _____ (C.F. / P.I. _____) di seguito denominata "Struttura ", nella persona del legale rappresentante _____ , nato/a a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la suddetta sede;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare: l'art. 8 - bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater, mediante gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 - quinque del medesimo D.Lgs. n. 502/1992; l'art. 8-bis c. 3 in virtù del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8- quinque";

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*" che ai sensi dell'art 76 stabilisce che le Aziende USL individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di

integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, giungendo alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. 8 del D.Lgs 50/1992 ss.mm.ii.;

- La L.R.T. n. 40/2005 ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 29 – *Finanziamento della mobilità sanitaria*, commi 1, 3, 5 e 6;
- la L.R.T. 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*”;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 - 2020 approvato ai sensi dell'art. 18 c. 2 della L.R.T. n. 40/2005 ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 2012 n. 135, “*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- la delibera GRT 1476/2018 per la definizione delle tariffe applicabili
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del suddetto d.lgs.502/1992;

PREMESSO INOLTRE

VISTA la deliberazioni del Direttore Generale (D.G.)

PREMESSO ALTRESI'

- che la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie rilasciata dal Comune di _____ con provvedimento _____ n. _____ del _____ per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione percorso 3 B2.1.;
- che la Struttura alla data di sottoscrizione del presente contratto ha presentato domanda di accreditamento della tipologia richiesta (B 2.1.) presso a Regione Toscana.

La struttura è consapevole ed accetta che la mancata acquisizione dell'accreditamento entro il termine previsto dall'avviso sarà motivo di

risoluzione del contratto salvo che il ritardo non dipenda esclusivamente dalla tempistica della Regione stessa.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti, compreso l'acquisito accreditamento di tip B2.1. per tutto il periodo di vigenza del presente contratto , compresi eventuali rinnovi.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R e s.m.i. per l'accreditamento relativo alle erogazioni di prestazioni domiciliari si fa riferimento all'accreditamento della sede di partenza.

- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Contrattuale, e nello specifico per prestazioni di Riabilitazione Percorso 3 domiciliare esclusivamente a pazienti della USL Toscana nord ovest;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - In applicazione della deliberazione del Direttore Generale n. del si affida al delle prestazioni riabilitative di percorso 3 domiciliare specificando che ai medici fisiatri dell'ASL TNO – che visitano i pz nei reparti per acuti dei P.O. o negli ambulatori CUP – è demandato il compito di inviare tramite l'applicativo 'REX-26' una 'proposta di Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)' alla Struttura convenzionata, indicando il numero di accessi e la loro cadenza.

La Struttura convenzionata, sempre utilizzando REX-26, dovrà convertire la 'Proposta di PRI' in PRI', erogarne le prestazioni e provvedere alla chiusura.

2.2 - L'attività è erogata esclusivamente a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nella USL Toscana nordovest , nei limiti definiti dal presente Accordo contrattuale.

ART. 3 – ATTIVITA'- MODALITA' DI EROGAZIONE

3.1 - La struttura garantisce l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto in regime domiciliare, come da autorizzazione ed atto di accreditamento di cui in premissa.

3.2 - Il presente contratto è rinnovabile a richiesta insindacabile dell'azienda per un ulteriore anno

3.3 In ogni caso, l'Azienda si riserva la facoltà, sentita la struttura, di rimodulare i volumi di attività in caso di norme, regionali o nazionali, sopravvenute.

3.4 - La Struttura si impegna ad eseguire le attività oggetto del contratto nel rispetto dei corrispondenti volumi economici assegnati

3.5 - L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura sia per l'attività eseguita eccedente i volumi di attività definiti.

3.6 La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPR, e gli importi fatturati all'Azienda.

3.7. La modalità di erogazione ed i piani di trattamento sono concordati dalla Struttura e il Dipartimento di Riabilitazione – Area Sud.

ART. 4 - VOLUME ECONOMICO

4.1 - La Struttura prende atto ed accetta, che il volume economico, al valore lordo di produzione, è il seguente ed è quantificato in base a quanto indicato nell'All. A della DGRT n. 776 del 06/10/2008, ancora in vigore:

- dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31/12/2023 € 7.500 (Valore lordo di produzione).

Dall'01/01/2024 al 31/12/2024 € 30.000 (Valore lordo di produzione).

Dall'01/01/2025 al 30/09/2025 € 22.500 (Valore lordo di produzione).

4.2- La Struttura concorda che non vanterà alcun credito eccedente rispetto ai volumi di riferimento specificati .

Eventuali variazioni delle tariffe definite dalla Regione Toscana nel corso di validità del contratto saranno recepite tramite scrittura tra le parti.

ART. 5 – TARIFFE

5.1- Le prestazioni verranno remunerate sulla base della DGRT n. 776 del 06/10/2008, fatto salvo quanto previsto al punto precedente . Gli erogatori dovranno garantire e/o verificare la corretta riscossione del ticket. A dette prestazioni si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente, comprensiva di ticket e di ogni altra compartecipazione alla spesa, integrazione prevista dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali. L'eventuale variazione delle tariffe a livello regionale sarà

automaticamente recepita nel corso di validità del presente contratto, ma non comporterà un automatico adeguamento del budget annuo;

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ/PANTOUFLAGE

La Struttura comunicherà via mail alla U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari, prima dell'inizio dell'attività , l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo nella Struttura con rapporto di lavoro subordinato o altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare attività sanitarie anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 “*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.*”, D.Lgs 276 del 10.09.2003 “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.*” e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle leggi n.412/1991 e n. 662/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UUSS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 7 - RAPPORTE CON IL CITTADINO

7.1 - La Struttura si impegna a garantire l'erogazione del 1° accesso del PRI entro 7 gg dall'invio della 'Proposta di PRI' da parte della UOC RRF competente per territorio.

7.2 - La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario.

7.3 - I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii.) e della legge sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso

scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati .

ART. 8 – CONTROLLI

L’Azienda USL, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni domiciliari effettuate dalle strutture private in convenzione

ART. 9 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI E FASCICOLO ELETTRONICO AGGIUNTO

9.1 - I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

La Struttura si impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.

Il flusso SPR sarà alimentato dalla Struttura mediate utilizzo del gestionale REX-26 o di altro gestionale indicato dall’azienda. La struttura a richiesta dell’Azienda potrà essere inserita nel sistema CUP aziendale (o CUP 02 light). La Struttura è tenuta a registrare sulla procedura individuata dall’azienda l'avvenuta esecuzione delle prestazioni , evidenziando eventuali difformità tra il prenotato e l'eseguito, in modo da consentire la corretta compilazione del flusso informativo denominato SPR,

Non potranno essere remunerate, e se remunerate si provvederà al relativo recupero economico, le prestazioni che non saranno correttamente registrate su REX e nel flusso SPR.

ART. 10 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

10.1- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014), la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell’ordine elettronico su piattaforma NSO

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo

I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria
- tipologia di prestazione erogata
- valore lordo di produzione

L'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, e dalle risultanze del gestionale REX provvederà a corrispondere il 100% dell'importo fatturato mensilmente.

La ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività risultante sul flusso SPR (ovvero a conguagliare successivamente sulla base del medesimo).

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'utente ha la facoltà di pagare il ticket relativo alle prestazioni erogate dalla struttura in qualsiasi modalità prevista dall'USL Nord ovest (tabaccherie, casse aziendali, farmacie ecc) o direttamente presso la struttura privata abilitata alla riscossione che effettua la prestazione se previsto dall'Azienda

10.2 - Premesso che il tetto di spesa è negoziato al lordo, la fattura dovrà essere emessa al netto, fatto salvo quanto previsto di seguito.

Si precisa nel caso di autorizzazione alla riscossione del ticket che :

- La struttura può riscuotere il ticket solo relativo alle prestazioni che effettuare. Non può pertanto riscuotere il ticket per prestazioni erogate in altre strutture private accreditate o in strutture pubbliche.

- La struttura che riscuote il ticket dall'utente per la prestazione (solo per prestazioni erogate dalla struttura stessa) emette direttamente una ricevuta a nome della struttura stessa (e dunque non in nome e per conto dell'Azienda USL). Utilizzando PAGO PA in quanto esercente di un pubblico servizio.

- la struttura è tenuta a chiudere la posizione debitoria dell'utente mediante utilizzo del codice IUV generato in sede di prenotazione;

- la fattura per la remunerazione delle prestazioni dovrà pertanto essere rimessa alla USL al netto del ticket e dovrà tassativamente riportare:

- il valore lordo delle prestazioni erogate (valore lordo di produzione)
- il ticket eventualmente riscosso dall'utente in diminuzione

- IL NETTO A PAGARE

10.3- La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta in regime domiciliare con modalità informatica, tramite posta elettronica. I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine è file è zippato e dotato di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale), resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio.

ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

11.1 - L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Struttura entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002.

11.2 - I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

11.3 - Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi REX-26/SPR la struttura dovrà provvedere a correggere gli errori imputabili alla struttura stessa (ad esempio omissioni, codici fiscali mancanti o errati, numero di impegnativa mancante o errato o fittizio) La Struttura è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze dovute a propri errori . Non sono imputabili alla struttura errori dovuti al mal funzionamento dei gestionali aziendali purché correttamente alimentati.

11.4 - . La Struttura è tenuta a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti nel flusso SPR tramite emissione di note di credito

11.5 - In tutti i casi in cui la Struttura è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza della Società ancora da liquidare.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

12.1 - La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”; deve, quindi, utilizzare

un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

12.2 - L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

12.3 - La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

12.4 - Il presente contratto riporta il CIG n. _____ che dovrà essere riportato in tutte le fatture ed eventuali note di credito relative all'esecuzione del contratto medesimo

ART. 13 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di validità del presente atto.

La struttura in quanto concessionario di un pubblico servizio utilizza PAGO

L'accreditato deve conservare i dati presso locali di sua proprietà, o in locazione a lui intestata, e, nell'ambito del servizio offerto, di prendere in carico la CUSTODIA DEL DATO a termini di legge.

L'accreditato individua la figura del "Responsabile del procedimento" interno all'outsourcer nella persona del _____.

L'Accreditato si impegna, a richiesta dell'Azienda, ad inserire le proprie agende nel sistema di prenotazione aziendale L'Accreditato, su richiesta dell'Azienda, si rende disponibile a configurarsi , a richiesta dell'azienda, come effettivo sportello CUP Aziendale (prenotazione/riscossione)

ART. 14 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

14.1 - Nel caso di riscontrate inadempienze, ritenute dall'Azienda di gravità non tale da condurre, se singolarmente considerate, alla risoluzione contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC , le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'AUSL e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

14.2 - L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici, salvo ogni diritto per l'ipotesi che l'inadempimento non assuma carattere di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

14.3 - L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi della struttura. Di fronte a tali violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, l'Azienda valuterà la gravità del persistente inadempimento e procederà a sospendere ulteriormente il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, ovvero ad agire ai sensi dell'art. 16 comma 2 che segue.

14.4- L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 del presente contratto. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura, ove l'Azienda non reputi la mancanza di gravità tale da legittimare la risoluzione immediata del contratto, un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla risoluzione immediata del contrattato :

- nel caso la struttura non acquisisca l'accreditamento nel termine del 23/08/2023 salvo che il ritardo sia imputabile alla tempistica dell'ufficio regionale per l'accreditamento
- qualora la Struttura non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Struttura, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Nell'espletamento del servizio, la Struttura è tenuta a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità potesse derivarle per danni a terzi, persone, animali o cose, derivanti, direttamente o indirettamente, da attività o eventi comunque riconducibili al presente contratto.

ART. 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle Responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto, quale sua parte integrante e

sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa

ART. 19 – DECORRENZA E VALIDITÀ'

19.1 Il presente contratto ha decorrenza dal I ottobre 2023 al 30 settembre 2025 con possibilità di rinnovo a richiesta insindcabile dell'azienda per un ulteriore anno ;

Il contenuti del presente contratto saranno soggetti a revisione ed ad adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso della validità contrattuale:

19.2 - Alla decorrenza del termine di scadenza l'Accordo contrattuale si intende cessato.

19.3 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica per variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 20 – SPESE

20.1 Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese di bollo sono poste a carico della Struttura.

20.2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 21 – REPERTORIO

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma manuale o elettronica.

Art. 22 – TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

22.1 La Società dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda e del relativo aggiornamento di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

22.2. La Società è consapevole, accetta ed autorizza l’Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell’Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data _____

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la struttura

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. la Struttura approva specificatamente gli artt.:

ART. 12 – tracciabilità dei flussi finanziari e verifica adempimenti dfiscali e contributivi

art. 14 inadempimenti contrattuali

art. 15 risoluzioni contrattuali condizioni risolutive

Data _____

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la struttura

Il Direttore Generale **Il Legale Rappresentante**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU
AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE DI PISA**

Nº 2015/60384 ____ EURO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 26/09/2023 13:27:44

IMPRONTA: 33373236393732373430333632353265313561303735336430303265373037623438366666353733